



COMUNE DI LASTRA A SIGNA  
Città Metropolitana di Firenze

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 59 DEL 09/07/2019**

Il Proponente: CAPORASO EMANUELE

**Delega:** Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie, Nuove Opere, Urbanistica, Edilizia Privata, Fondi Europei e Casa

**Il Responsabile di Settore:** TADDEI SUSANNA

**Il Redattore:** PANCANI CRISTINA

**Unità Proponente:** Urbanistica

**Oggetto:** RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO E APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO TRA PUBLISERVIZI SPA E COMUNE DI LASTRA A SIGNA.

L'anno 2019 il giorno 09 del mese di luglio alle ore 18:10 nell'apposita sala del Comune ha inizio la seduta del Consiglio Comunale, convocata per le ore 17:30 in sessione STRAORDINARIA effettuata mediante avvisi personali notificati a domicilio.

Procedutosi all'appello nominale iniziale, risultano presenti ed assenti al momento della votazione del presente punto i signori appresso indicati:

BAGNI ANGELA	Presente
MONTEMURRO NICOLA	Assente
TOZZI FRANCESCA	Presente
CAPACCIOLI MARCO	Presente
ZINGONI DUCCIO	Presente
MUGNAINI SANDRA	Presente
CAFAGGI GIACOMO	Presente
CAMBI CRISTIANA	Presente
PUCCI LUCIANO	Presente
BECAGLI LEANDRO	Presente
BANDINI EMMA	Presente
MILANESI PIETRO	Presente
GIOVANNINI PAOLO	Presente

BRANDI ILARIA	Presente
GIUSTI LUCIANO	Presente
PORRARI CARLA	Presente
SANTONI CRISTIANO	Presente

Presenti: N.16          Assenti: N.1

Partecipa il Segretario del Comune Dott. CIANCAGLINI MARCO, incaricato della redazione del presente verbale.

La Sig.ra TOZZI FRANCESCA, in qualità di Vice Presidente, assume la presidenza della presente adunanza, e riconosce la legalità per essere presenti n. 16 Consiglieri all'appello nominale iniziale, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Consiglieri Sig: Cambi, Cafaggi e Santoni.

Si dà atto che il Consigliere Milanese esce alle 20:35, pertanto i presenti al momento della discussione e votazione di questo odg sono 15.

Si dà atto che sono presenti gli assessori: Cappellini, Caporaso, Di Giovanni e Lari.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE

è pervenuta al comune tramite PEC registrata al Protocollo informatico n. 3978 del 24/02/2018- la comunicazione dall' OCF- Organismo di conciliazione di Firenze – di aver ricevuto da Publiservizi spa nei confronti del Comune di Lastra a Signa, la richiesta di avviare una Mediazione in ordine ad alcuni crediti vantati dalla medesima Publiservizi spa nei confronti del comune di Lastra a Signa, per un importo complessivo pari a euro 57.908,56; detti crediti deriverebbero alla società dal mancato pagamento di alcune fatture emesse nei confronti del Comune di Lastra a Signa e relative ai seguenti rapporti contrattuali:

1. Convenzione del 2/10/2000 relativa alla gestione della Piscina comunale;
2. Aggiornamento della cartografia regionale 1/2000 relativa al territorio comunale di Lastra a Signa.

Publiservizi lamenta :

- per quanto riguarda la piscina
- a) il pagamento parziale della fattura n. 5804 del 10/11/2000, per € 1.032,91;
- b) la non corresponsione di "crediti residuali di ammortamenti piscina" maturati a seguito di disdetta anticipata della Convenzione in essere, da parte del Comune di Lastra a Signa, per € 25.823,00;
- per quanto riguarda la cartografia
- c) la non corresponsione della somma corrispondente alla Fattura n.7501, del 31.12.2000 per l'esecuzione di cartografia del territorio comunale per € 31.052,65;

### RICHIAMATE

-la delibera di GM n. 36 del 06/03/2018, con la quale è stata adottata la decisione di aderire alla proposta di mediazione formulata da Publiservizi spa, inerente il contenzioso sopra indicato

- la determina n. 222 del 09/03/2018 del Settore 6 – Servizi di Polizia Locale e Affari Legali di adesione al tentativo di mediazione proposto dalla società Publiservizi spa di incarico all'Avv. Sauro Erci di assistere il comune di Lastra a Signa nella procedura di mediazione di cui in premessa;

CONSIDERATO che il tentativo di mediazione ha avuto inizio in data 1/03/2018 e che si è svolto secondo quanto succintamente indicato dall' Avvocato Sauro Erci nella Nota trasmessa via mail il 16 febbraio 2019, che di seguito si riporta: " riepilogo i termini della procedura di mediazione in corso dinanzi all'Organismo di Conciliazione di Firenze ed i termini dell'accordo così come prospettato.

Publiservizi S.p.a. ha promosso procedura di mediazione dinanzi all'O.C.F. contro il Comune di Lastra a Signa, affermando di essere creditrice nei confronti dell'Ente per le seguenti somme:

a) € 1.032,91 derivanti da IVA non versata, in relazione alla convenzione 2.10.2000 stipulata tra le parti; Publiservizi inviava al Comune la fattura nr. 5804 del 10.11.2000; il Comune versava il capitale indicato ma non l'ammontare corrispondente all'IVA (all'epoca pari a lire 2.000,00 e quindi pari ad euro 1.032,91). Tale credito non risulta contestato dal Comune.

b) € 25.823,00. Tale somma viene ascritta al medesimo rapporto convenzione per la gestione della piscina comunale, di cui al punto che precede. Precisamente Publiservizi allega che tale credito fosse maturato a seguito di un recesso anticipato da parte del Comune, eseguito in modo tale da non permettere alla stessa Publiservizi di concludere l'ITER degli ammortamenti relativi agli investimenti connessi alla piscina. Tale credito viene denominato "credito residuali ammortamenti piscina".

c) € 31.051,65 relativi alla fattura nr. 7501 emessa da Publiservizi in data 31.12.2000 e relativa alla realizzazione di una cartografia del territorio comunale di Lastra a Signa. Tale credito viene denominato "credito cartografia".

Va ricordato che, introdotta la procedura di mediazione, da parte di Publiservizi dinanzi all'OCF, il Comune aderiva alla procedura contestando però le richieste di controparte sia nell'an che nel quantum. Nel prosieguo della mediazione, le parti convenivano di entrare in mediazione e che, al fine di chiarire la legittimazione attiva e passiva, con riferimento al "credito residuale ammortamenti piscina" fosse necessario estendere la mediazione a Iride S.r.l., dal lato passivo dell'obbligazione e ad Aquatempa Soc. Sportiva Dilettantistica a r.l., dal lato attivo della stessa.

All'incontro 01.10.2018 partecipava anche Iride S.r.l., che aveva dichiarato di aderire alla mediazione con esclusivo riguardo alla questione "residuali ammortamenti piscina" e Aquatempa che si riservava di aderire in un momento successivo, a seguito di una completa istruttoria per accertare la sua eventuale titolarità con riguardo al credito derivante da "residuali ammortamenti piscina". Con dichiarazione del 20.11.2018 a firma del legale rappresentante di Aquatempa, quest'ultima dichiarava la sua estraneità rispetto al credito "residuali ammortamenti piscina" e quindi di rinunciare a qualsiasi pretesa a tale riguardo.

Riepilogato quanto sopra, si precisa che l'ipotesi di accordo prevede il pagamento da parte del Comune a Publiservizi della somma di €. 28.000,00 a saldo e stralcio totale sia del "credito residuo IVA" sia del "credito cartografia". A tale riguardo va sottolineato che il primo dei due crediti, come detto, risulta non contestato e, per quel che concerne il secondo va detto che se è vero che non risulta agli atti il previo conferimento di incarico da parte del Comune a Publiservizi, è pur vero che, come chiariti dagli Uffici, tale cartografia è stata comunque ampiamente utilizzata dall'Amministrazione; peraltro, nonostante tale pieno utilizzo, lo stralcio per le due voci di credito supera i 4.000,00 €.

Per quel che riguarda il credito per "residuali ammortamenti piscina" secondo l'ipotesi di accordo sarebbe Iride S.r.l. a farsi carico del pagamento di quel debito corrispondendo, a saldo e stralcio, la somma di €. 7.000,00 con ciò liberando il Comune a tale riguardo."

CONSIDERATO:

-che il Comune al momento dell'introduzione alla procedura di mediazione ha contestato a Publiservizi le richieste di riconoscimento dei crediti vantati da Publiservizi nei confronti del Comune contestando le richieste sia "nell'an che nel quantum" dei crediti indicati in premessa con lettere b) e c)

In particolare la contestazione verteva sui punti :

-b) la non corresponsione di "crediti residuali di ammortamenti piscina" maturati a seguito di disdetta anticipata della Convenzione in essere, da parte del Comune di Lastra a Signa, per €. 25.823,00;

- c) la non corresponsione della somma corrispondente alla Fattura n.7501, del 31.12.2000 per l'esecuzione di cartografia del territorio comunale per €. 31.052,65;

CONSIDERATO altresì che l'Avv. Sauro Erci con nota inviata via mail il 19 febb.2019, ha indicato l'opportunità di transigere, considerando che le ragioni prospettate dalla controparte paiono avere forza tale da resistere in giudizio, col rischio, nel caso di prosecuzione dell'azione di recupero del credito, che il Comune sia condannato al pagamento dell'intera somma oltre le spese legali, sia della controparte, sia ovviamente proprie per la difesa in giudizio;

CONSIDERATO che è indubbio che il Comune abbia pienamente utilizzato la cartografia. L'incarico di redigere la cartografia è stato affidato con determina n. 12/2001, Reg. Gen. 253/2001. Come si evince dalla Relazione allegata della Responsabile del Settore 5, la cartografia è stata utilizzata dal Comune a più riprese ed in particolare per la formazione del Regolamento urbanistico tuttora vigente. La somma richiesta, a titolo di pagamento della cartografia stessa risulta congrua e pienamente corrispondente all'utilità che il Comune ne ha tratto e che in caso di resistenza in giudizio da parte di Publiservizi spa. potrebbe essere chiamato a corrispondere per l'illecito arricchimento dell'ente avendo utilizzato la cartografia stessa.

VALUTATO che, addivenendo alla transazione proposta, che comporta il pagamento di euro 28.000,00, con risparmio di euro 4.000,00, sono evidenti le concessioni reciproche:

- per quanto riguarda l'Amministrazione comunale, vi è la riduzione degli importi da corrispondere alla parte attrice, nella volontà di addivenire al pagamento delle somme derivanti dalla transazione in un termine certo e breve e alla tacitazione di ogni pretesa economica maturata, onde evitare eventuale azione giudiziaria;

- per quanto riguarda Publiservizi spa vi è la certezza sui tempi di pagamento delle somme derivanti dalla transazione stessa, con riduzione della somma richiesta e astensione dalla

prosecuzione dell'azione di recupero del credito;

VISTO lo schema dell'atto transattivo trasmesso dallo stesso avv. Erci via mail che si allega al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale quale ALLEGATO A;

ATTESO, pertanto, a fronte di un rapporto giuridico che potrebbe determinare ulteriori elementi di litigiosità ed incertezza, che le parti hanno manifestato l'intento di regolare i reciproci rapporti in uno spirito di reciproca conciliazione;

CONSIDERATO che la scelta di resistere in un giudizio, ovvero, di giungere ad una transazione, spetta all'Ente nell'ambito della ordinaria attività amministrativa, dovendo solamente garantirsi la rispondenza a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento;

RILEVATO che nell'eventualità di una vertenza giudiziaria l'esito sarebbe incerto e potrebbero essere accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

VISTO l'art.1965 c.c. in virtù del quale "La transazione e' il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti".

CONSIDERATO che la proposta transattiva appare condivisibile per cui si ritiene opportuno transare al fine di evitare una sicura vertenza ed evitare un maggiore aggravio di spesa per l'Ente, atteso che un'eventuale definizione giudiziale della stessa esporrebbe l'Ente medesimo al rischio di un esborso di somme maggiori sia a titolo di corrispettivi per le prestazioni che come spese di giudizio;

RILEVATO che l'accordo transattivo secondo la giurisprudenza contabile:

- non deve attenere a una mera situazione economica, bensì riguardare una lite giudiziale (già instaurata o probabile);
- deve inerire a diritti patrimoniali disponibili (in tal senso non è possibile transigere crediti tributari, stante la loro indisponibilità);
- deve essere contraddistinta da reciproche concessioni;
- che come precisato nel parere reso dalla Sezione Umbra della Corte dei Conti con la deliberazione n. 123 depositato in segreteria in data 24 settembre 2015, la scelta di proseguire un giudizio, ovvero di giungere a una transazione, spetta all'Ente nell'ambito della ordinaria attività amministrativa, dovendo solamente garantirsi la rispondenza a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento;
- che il suddetto parere n. 123/2015 richiama il punto n. 104 del principio contabile n. 2 "Gestione nel sistema del bilancio" approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali in data 18/11/2008: gli accordi transattivi non sono compresi nell'elenco tassativo delle fattispecie di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

CONSIDERATO al riguardo che:

- la somma di cui al credito lett. a) è un debito I.V.A. legato a una prestazione effettivamente resa a favore del Comune, come indicato nella relazione allegata, e trae origine da una convenzione scritta;
- la somma di cui al credito lett. c) è relativa al servizio cartografico sopra descritto, effettivamente reso, pienamente e proficuamente utilizzato dal Comune nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali in materia di pianificazione urbanistica e affidato, a suo tempo, con determina;
- che l'art. 239, comma 1, lettera b), numero 6), del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotta dall'art. 3, comma 1, lettera o), del decreto-legge n. 174/2012, comprende tra le materie per le quali deve essere chiesto il parere dell'organo di revisione le "proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni";
- che, a norma dell'art. 239, comma 1, lettera a), del TUEL, l'Organo di revisione svolge attività di

collaborazione nei confronti del Consiglio comunale;

- che, pertanto, anche come indicato dal parere n. 345/2013 della sezione piemontese della Corte dei Conti, per verificare l'obbligo dell'espressione del parere da parte dell'Organo di revisione per gli accordi transattivi, è necessario prima di tutto analizzare se l'organo consiliare sia competente alla definizione dell'accordo stesso, in quanto, solamente in quel caso, l'Organo di revisione avrebbe l'obbligo di esprimere il parere sulla proposta di deliberazione;

-che, per quanto sopra esposto, ricorre, pertanto, il parere da parte dell'organo di revisione;

RITENUTO, pertanto, opportuno autorizzare i Responsabili dei Settori 2 e 5 interessati alla sottoscrizione dell'atto transattivo definito nell'interesse del Comune, previa adozione degli atti di impegno al pagamento delle relative somme contenute nello stesso accordo transattivo;

VISTI:

- gli art.107, 151, 192 e 193 del TUEL (D.Lgs n. 267/2000)
- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs n. 118/2011 modificato ed integrato dal D.LGS 126/2014
- il Principio Contabile applicato alla Contabilità finanziaria allegato n.4/2 al D.Lgs. 118/2011;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b) n. 6, D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto;

RICHIAMATE:

-la deliberazione del Consiglio Comunale n. del con la quale è stata approvata la variazione di bilancio 2019-2021 Annualità 2019, esecutiva ai sensi di legge ;

-la delibera di Giunta Comunale n. del , esecutiva ai sensi di legge;

- il decreto del Sindaco n. 7 del 21/05/2019 di nomina dei Responsabili di Posizioni Organizzative fino al 30/09/2019;

VISTI

- gli art. 193 e 194 del D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto del Comune;

VISTO

- l'art. 23, comma 5, Legge 27/12/2002 n. 289, che dispone l'invio alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, di tutte le deliberazioni di riconoscimento di debiti fuori bilancio;

- il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di Area proponente ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 a valere anche come dirigente del servizio contenzioso;

Visti

- i pareri resi sotto il profilo della regolarità tecnica, espressi ai sensi dell'art 49, comma 11 del D.Lgs 267/2000 e s.m. e i. da parte dei Responsabili dei Settori 2 e 5;

- il parere reso sotto il profilo di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art 49, comma 11 del D.Lgs 267/2000 e s.m. e i. da parte del Responsabile del Settore 3,

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

UDITO l'Assessore Massimo Lari che dà atto del parere dell'Avv. Sauro Erci, inviato con nota dell'8 luglio 2019, prot. n. 11775, relativo alla necessità di transare poiché un giudizio a tale riguardo promosso dalla controparte potrebbe esporre l'Amministrazione ad un esito sfavorevole dovendo, in tal caso, corrispondere una somma maggiore di quella oggetto di transazione, maggiorata di interesse (se non di rivalutazione) e con condanna alle spese legali;

UDITO l'Assessore Massimo Lari che dà lettura del parere dei Revisori dei Conti, nel quale è

indicata la condizione che è già soddisfatta dal testo delle delibera, laddove si precisa che le attività svolte rientrano nelle finalità istituzionali del Comune, che vengono specificamente individuate;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

Presenti n. 15;

Votanti n. 15;

Favorevoli n. 10;

Contrari n. 2 (Giovannini e Brandi);

Astenuti n. 3 (Porrari, Giusti e Santoni);

#### DELIBERA

1. Di riconoscere il debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000, nella misura di euro 28.000,00 in relazione alle richieste di euro 1.032,91 e 25.823,00, a favore di Publiservizi s.p.a., per le motivazioni indicate in premessa, e contestualmente di approvare la transazione allegata per il medesimo importo;

2. Di autorizzare il Responsabile del Settore 2 e la Responsabile del Settore 5, ciascuno per le rispettive competenze:

- alla sottoscrizione dell'atto transattivo definito nell'interesse del Comune previa adozione degli atti di impegno, necessari al pagamento delle relative somme complessive di euro 28.000; imputabili sui seguenti capitoli nel bilancio di previsione 2019-2021- annualità 2019, nei seguenti capitoli affidati a:

Settore 2 -Cesare Baccetti capitolo 1678/0 - Accordo transattivo -Euro 1.033,00

Settore 5 - Susanna Taddei capitolo 1570/0 - Accordo transattivo -Euro 26.968,00

-ad apportare tutte le modifiche non sostanziali all'atto transattivo;

3. di autorizzare, ad avvenuta sottoscrizione della transazione, il Settore 3 - al pagamento di quanto stabilito con le modalità indicate nell'accordo transattivo.

Con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

Presenti n. 15;

Votanti n. 15;

Favorevoli n. 12;

Contrari n. 0;

Astenuti n. 3 (Porrari, Giusti e Santoni);

#### DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, in ragione della pendenza dei termini di conclusione del procedimento di mediazione.

**II VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
TOZZI FRANCESCA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21  
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

**II SEGRETARIO  
CIANCAGLINI MARCO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs n.  
82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI LASTRA A SIGNA  
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: URBAN - Urbanistica  
Proposta N.1753

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Oggetto: RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO E APPROVAZIONE ACCORDO  
TRANSATTIVO TRA PUBLISERVIZI SPA E COMUNE DI LASTRA A SIGNA

Il Responsabile del Settore Finanziario esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Lastra a Signa li, 09/07/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
(FUCINI CRISTINA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)





COMUNE DI LASTRA A SIGNA  
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: URBAN - Urbanistica  
Proposta N.1753

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Oggetto: RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO E APPROVAZIONE ACCORDO  
TRANSATTIVO TRA PUBLISERVIZI SPA E COMUNE DI LASTRA A SIGNA

Il responsabile del settore Urbanistica esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del  
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di  
deliberazione in oggetto.

Lastra a Signa li, 09/07/2019

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
(TADDEI SUSANNA)  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI LASTRA A SIGNA  
Città Metropolitana di Firenze

**Deliberazione di Consiglio Comunale N. 59 del 09/07/2019**

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

**Oggetto:** RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO E APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO TRA PUBLISERVIZI SPA E COMUNE DI LASTRA A SIGNA.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo comune a partire dal 01/08/2019 al 16/08/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Lastra a Signa li, 01/08/2019

**L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE**  
**(CINI MARCO)**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)